

**MUTUO CHIROGRAFARIO FRI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Banco di Sardegna S.p.A.**

Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33

Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1

Sito internet [www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)

Telefono 079/226000 (centralino)– Fax 079/226015

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 – Partita IVA 01577330903

Iscrizione all'Albo delle Banche 5169 Abi 01015-7

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia.

**CHE COS'È IL MUTUO**

I Ministeri e le Regioni titolari delle misure di aiuto utilizzano la provvista del Fondo Rotativo ("FRI"), istituito con la legge n. 311/2004, art. 1, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti ("CDP"), nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile ("FCS"), per il sostegno alle imprese che investono in diversi settori, tra i quali: ricerca & sviluppo, innovazione tecnologica, industria, turismo, commercio, artigianato, agricoltura, servizi, efficientamento e sostenibilità nell'utilizzo delle risorse.

CDP, in pool con il sistema bancario, concede finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese a tasso agevolato sulla base di misure agevolative rese disponibili da parte dei Ministeri e/o Regioni competenti.

Gli interventi a sostegno sono di tre tipi: un **contributo diretto a fondo perduto**, un **Finanziamento Agevolato** ed un **Finanziamento Bancario**

Il Finanziamento Agevolato insieme al Finanziamento Bancario ed al contributo diretto a fondo perduto possono arrivare a coprire fino al 100% delle spese ammissibili

**FRI Specializzazione Intelligente**

Il mutuo "FRI – Specializzazione Intelligente" è un finanziamento di medio e lungo termine finalizzato al sostegno dei Progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Lo strumento è disciplinato da:

- D.M. 14 settembre 2023 – Disciplina per la concessione di contributi e finanziamenti agevolati a valere sul FRI, in favore di progetti di R&S e innovazione realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno
- D.D. 7 maggio 2024 – "Specializzazione intelligente. Termini e modalità di presentazione delle domande"

Il Banco di Sardegna è Banca Finanziatrice convenzionata in virtù di:

- adesione in data 29/08/2024 all'addendum alla Convenzione sottoscritta da ABI-MIMIT-CDP del 17/02/2016;
- specifico "Mandato per il perfezionamento, la gestione e l'erogazione della quota agevolata dei Finanziamenti" sottoscritto da CDP e dal Banco di Sardegna in data 11/09/2024.

La Banca Finanziatrice convenzionata è tenuta, tra l'altro, a:

- valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario in modo unitario, anche per conto della CDP;
- rilasciare all'impresa, sulla base delle valutazioni adottate secondo i propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni:
  - Attestazione di disponibilità a valutare la concessione del Finanziamento Bancario che il Soggetto Beneficiario è tenuto a presentare online insieme alla domanda di agevolazione;
  - Delibera del Finanziamento bancario ad esito positivo della relativa PEF
  - Valutare la possibilità di prevedere nel Contratto di finanziamento la facoltà, per l'impresa, di richiedere l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del Finanziamento Complessivo, nel limite massimo del 30% del Finanziamento, acquisendo le garanzie ritenute idonee ed efficaci

- stipula e gestione di un contratto unico di finanziamento (quota agevolata + quota bancaria) per il singolo Soggetto Beneficiario, svolgendo nei confronti della CDP un ruolo assimilabile a quello di capofila di un pool, comprese eventuali azioni di recupero.

L'istruttoria della domanda di agevolazione è svolta da RTI con capofila MCC per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

I programmi ammissibili alle agevolazioni devono comportare spese e costi di progetto con un valore complessivo compreso tra euro 3 Milioni ed euro 20 milioni, possono essere riferiti ad una o più delle unità locali ubicati sul territorio nazionale e devono essere a progetti aventi ad oggetto attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

Sono ammissibili spese e costi e sostenuti relativi a:

- a. personale dell'impresa proponente;
- b. strumenti e attrezzature;
- c. servizi di consulenza, ricerca contrattuale e altri servizi;
- d. spese generali (max 20% sul totale delle voci a, b e c);
- e. materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Gli interventi devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio del Do No Significant Harm (DNSH) - «non arrecare un danno significativo» a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 – PNRR, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01).

I progetti ammessi agli incentivi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda (comunque entro tre mesi dalla data del provvedimento di concessione) e conclusi entro trentasei mesi dalla medesima data.

Il Finanziamento Agevolato è pari al 50% delle spese e costi ammessi alle agevolazioni.

Il Finanziamento Bancario deve essere di importo pari o superiore al 20% delle spese e costi ammessi alle agevolazioni

E' previsto un contributo a fondo perduto sino al 30% delle spese e costi ammissibili, in funzione della dimensione del Soggetto Beneficiario.

Il Finanziamento ha durata compresa tra un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni comprensivi di un periodo di preammortamento, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Il Finanziamento è rimborsato con il pagamento periodico di rate costanti posticipate semestrali, con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre

Il rimborso del Finanziamento Bancario inizia dopo l'avvenuto rimborso di almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario; l'ammortamento deve comunque assicurare che in ogni momento il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Agevolato rispetto a quello del Finanziamento Bancario non ecceda l'originaria proporzione tra l'ammontare iniziale in linea capitale del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario

Sono ammesse garanzie personali e/o reali, che dovranno assistere sia il Finanziamento Agevolato che il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all'ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi. Non è possibile abbinare garanzie pubbliche (MCC- SACE-FEI).

Il Finanziamento Agevolato prevede un tasso di interesse fisso pari allo 0,20% del tasso di riferimento maggiorato di 100 punti base, vigente alla data della delibera e non inferiore allo 0,80 % tasso di riferimento visualizzabile al link [https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates\\_en](https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en).

Il Finanziamento Bancario prevede un tasso di interesse concordato e determinato liberamente tra la banca e il Soggetto Beneficiario.

L'erogazione del Finanziamento viene effettuata dalla Banca, previa presentazione delle richieste al Ministero (Soggetto Gestore) in massimo 3 soluzioni a fronte di SAL, oltre un saldo finale ad ultimazione lavori, pari almeno al 10% del Finanziamento complessivo; può essere prevista una erogazione in anticipazione sino al 30%. Il contributo a fondo perduto viene erogato direttamente dal Ministero.

La Banca provvede alle erogazioni entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Soggetto Gestore dell'esito positivo delle valutazioni di competenza, comunque una volta acquisiti i fondi di competenza CDP e solo dopo la positiva verifica, da parte della Banca stessa, della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento

| Caratteristiche specifiche del “Mutuo FRI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE” |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A chi è rivolto</b>                                                   | <p>Imprese di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta, appartenenti alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del Codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;</li> <li>• le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;</li> <li>• le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'articolo 2195 del Codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);</li> <li>• i Centri di ricerca;</li> <li>• le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, solo come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto.</li> </ul> <p>che presentano domanda di agevolazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)</p> <p>I Soggetti Beneficiari debbono risultare economicamente e finanziariamente sani ed in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice ed avere i requisiti previsti dalla normativa agevolativa.</p> |
| <b>Cosa fare per attivarlo</b>                                           | Rivolgersi a qualsiasi filiale della banca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A chi rivolgersi per ulteriori informazioni</b>                       | Presso tutte le filiali della Banca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

### Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Il tasso fisso è consigliabile alle imprese che vogliono essere certe, anche per motivi di pianificazione finanziaria, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalla variazione delle condizioni di mercato. Tra i principali svantaggi si evidenzia l'impossibilità di beneficiare degli eventuali ribassi dei tassi di mercato.

### Mutuo a tasso variabile

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento dell'indice di riferimento fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

Per saperne di più:

**GUIDA PRATICA - LA CENTRALE DEI RISCHI IN PAROLE SEMPLICI**

La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. È gestita dalla Banca d'Italia.

Sul nostro sito Internet è disponibile la Guida La centrale dei rischi in parole semplici che ne illustra il funzionamento e i diritti del cliente.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO**

**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO  
CHIROGRAFARIO IMPRESA A TASSO VARIABILE – QUOTA BANCA**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)  
8,459% (\*)**

\*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale, al tasso del 7,60 % (Euribor 6 mesi lett. 360 m.m.p., arrotondato al decimale superiore, maggiorato dello spread del 5,00% e comunque non inferiore al 5,00%), tenendo conto di euro 20.000,00 (pari al 2,00% dell'importo del finanziamento) per spese di istruttoria, e di euro 10.000,00 (pari all'1,00% dell'importo del finanziamento) per commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento, euro 10,00 per incasso di ogni singola rata, euro 0,00 per l'invio dell'informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica. Il TAEG comprende voci di costo calcolate sulla base dell'importo del finanziamento complessivo (quota banca + quota agevolata).

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

|              | VOCI                                  | COSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |                                |  |                       |        |                      |              |                                |                         |      |      |      |       |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--|-----------------------|--------|----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|------|------|------|-------|
|              | Durata                                | Minima 48 mesi, massima 180 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 48 mesi.                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |                                |  |                       |        |                      |              |                                |                         |      |      |      |       |
| TASSI        | Tasso di interesse nominale annuo     | Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo. <table><tr><td>Indice di riferimento</td><td>Valore</td><td>Spread annuo massimo</td><td>Tasso Minimo</td><td>Tasso interesse nominale annuo</td></tr><tr><td>Euribor 6 mesi arr 0,10</td><td>2,60</td><td>8,50</td><td>8,50</td><td>11,10</td></tr></table> |                      |              |                                |  | Indice di riferimento | Valore | Spread annuo massimo | Tasso Minimo | Tasso interesse nominale annuo | Euribor 6 mesi arr 0,10 | 2,60 | 8,50 | 8,50 | 11,10 |
|              | Indice di riferimento                 | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spread annuo massimo | Tasso Minimo | Tasso interesse nominale annuo |  |                       |        |                      |              |                                |                         |      |      |      |       |
|              | Euribor 6 mesi arr 0,10               | 2,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,50                 | 8,50         | 11,10                          |  |                       |        |                      |              |                                |                         |      |      |      |       |
|              | Indice di riferimento                 | Euribor 6 mesi: lett. 360 media mese precedente, arrotondato allo 0,10 superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |              |                                |  |                       |        |                      |              |                                |                         |      |      |      |       |
|              | Spread ammortamento                   | Massimo 8,50 punti percentuali in più dell'indice di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |                                |  |                       |        |                      |              |                                |                         |      |      |      |       |
|              | Tasso di interesse di preammortamento | Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo.<br>Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo.                                                                                                                                                                           |                      |              |                                |  |                       |        |                      |              |                                |                         |      |      |      |       |
|              | Spread preammortamento                | Massimo 8,50 punti percentuali in più dell'indice di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |                                |  |                       |        |                      |              |                                |                         |      |      |      |       |
|              | Tasso di mora                         | Maggiorazione di 3,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta.                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |              |                                |  |                       |        |                      |              |                                |                         |      |      |      |       |
| Tasso minimo | Massimo 8,50 punti percentuali        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |                                |  |                       |        |                      |              |                                |                         |      |      |      |       |

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO**

**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO  
CHIROGRAFARIO IMPRESA A TASSO FISSO – QUOTA BANCA**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)  
8,882% (\*)**

\*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale, al tasso fisso del 8,00% (Irs 3,00, rilevato il 30/06/2026, maggiorato dello spread del 5,00%, tenendo conto di euro 20.000,00 (pari al 2,00% dell'importo del finanziamento) per spese di istruttoria e di euro 10.000,00 (pari all'1,00% dell'importo del finanziamento) per commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento, euro 10,00 per incasso di ogni singola rata, euro 0,00 per l'invio dell'informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica. Il TAEG comprende voci di costo calcolate sulla base dell'importo del finanziamento complessivo (quota banca+quota agevolata).

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per il notaio ed i premi assicurativi.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO**

|               | VOCI                                                                                                                    | COSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                |  |                       |        |                      |                                |                                          |      |       |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------|-------|--------|
|               | Durata                                                                                                                  | Minima 48 mesi, massima 180 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 48 mesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                |  |                       |        |                      |                                |                                          |      |       |        |
| TASSI         | Tasso di interesse nominale annuo                                                                                       | Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread.<br><table><tr><td>Indice di riferimento</td><td>Valore</td><td>Spread annuo massimo</td><td>Tasso interesse nominale annuo</td></tr><tr><td>I.R.S. lettera di periodo, arr.allo 0,10</td><td>3,00</td><td>8,500</td><td>11,500</td></tr></table> <p>Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto rimane invariato per tutta la durata del mutuo.</p> <p>Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.</p> |                      |                                |  | Indice di riferimento | Valore | Spread annuo massimo | Tasso interesse nominale annuo | I.R.S. lettera di periodo, arr.allo 0,10 | 3,00 | 8,500 | 11,500 |
|               | Indice di riferimento                                                                                                   | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spread annuo massimo | Tasso interesse nominale annuo |  |                       |        |                      |                                |                                          |      |       |        |
|               | I.R.S. lettera di periodo, arr.allo 0,10                                                                                | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,500                | 11,500                         |  |                       |        |                      |                                |                                          |      |       |        |
|               | Indice di riferimento                                                                                                   | I.R.S. (interest Rate Swap) lettera di periodo, arrotondato massimo allo 0,10 superiore, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferito all'ultima rilevazione del mese solare precedente, attualmente pari a 3,00 per le durate 120 mesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                |  |                       |        |                      |                                |                                          |      |       |        |
|               | Spread ammortamento                                                                                                     | Massimo <b>8,50</b> punti percentuali in più dell'indice di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                |  |                       |        |                      |                                |                                          |      |       |        |
|               | Tasso di interesse di preammortamento                                                                                   | Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread.<br><br>Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto rimane invariato per tutta la durata del mutuo.<br><br>Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                |  |                       |        |                      |                                |                                          |      |       |        |
|               | Spread preammortamento                                                                                                  | Massimo <b>8,50</b> punti percentuali in più dell'indice di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                |  |                       |        |                      |                                |                                          |      |       |        |
| Tasso di mora | Maggiorazione di 3,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                |  |                       |        |                      |                                |                                          |      |       |        |

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO AGEVOLATO**

**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO  
CHIROGRAFARIO IMPRESA A TASSO FISSO – QUOTA AGEVOLATA**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)  
1,398% (\*)**

\*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale, al tasso pari allo 0,80% nominale annuo, tenendo conto di euro 20.000,00 (pari al 2,00% dell'importo del finanziamento) per spese di istruttoria, euro 10.000,00 (pari all'1,00% dell'importo del finanziamento) per commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento, euro 0,00 per incasso ogni singola rata, euro 0,00 per l'invio dell'informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per il notaio, l'iscrizione dell'ipoteca e i premi assicurativi.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO AGEVOLATO**

|              | <b>VOCI</b>                           | <b>COSTI</b>                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Durata                                | Minima 48 mesi, massima 180 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 48 mesi.                                                               |
| <b>TASSI</b> | Tasso di interesse nominale annuo     | Pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data della delibera maggiorato di 100 punti base e comunque non inferiore allo 0,80% nominale annuo per tutta la durata. |
|              | Tasso di interesse di preammortamento | Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse nominale annuo del mutuo.                                                                                   |
|              | Tasso di mora                         | Tasso nominale annuo pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) tempo per tempo vigente                                                                                  |

| PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPESE                            | Spese per l'istruttoria del finanziamento | VOCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  |                                           | Istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | Spese per la gestione del finanziamento   | COSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  |                                           | <p>2,00 % sull'ammontare complessivo del mutuo (comprensivo della quota banca e della quota agevolata) con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un minimo di euro 500,00</li> <li>un massimo di euro 100.000,00</li> </ul> <p>che saranno comunque addebitate in caso di rinuncia al finanziamento;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  |                                           | <p><b>Stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento</b></p> <p>1) Commissione da applicare in occasione della stipula del contratto di finanziamento: 1,00% sull'ammontare complessivo del mutuo (comprensivo della quota banca e della quota agevolata), con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un massimo di euro 100.000,00;</li> </ul> <p>2) Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale / possibile solo in corrispondenza della scadenza delle rate semestrali e con un preavviso minimo definito nel contratto di finanziamento:</p> <p><b><u>Finanziamento Bancario</u></b></p> <p>in misura percentuale massima, pari a:<br/>2,00% sul capitale rimborsato anticipatamente</p> <p><b><u>Finanziamento Agevolato</u></b></p> <p>- prima di 4 anni dalla data di stipula</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di <u>estinzione totale</u>, somma di: <ul style="list-style-type: none"> <li>0,50% importo concesso e non erogato</li> <li>indennizzo: prodotto A*B dove:<br/>A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato<br/>B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore</li> </ul> </li> <li>in caso di <u>estinzione parziale</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>indennizzo: prodotto A*B dove:<br/>A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente<br/>B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore</li> </ul> </li> </ul> <p>- trascorsi 4 anni dalla data di stipula</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di <u>estinzione totale</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>indennizzo: prodotto A*B dove:<br/>A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato<br/>B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore</li> </ul> </li> <li>in caso di <u>estinzione parziale</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>indennizzo: prodotto A*B dove:<br/>A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente<br/>B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore</li> </ul> </li> </ul> |
|                                  |                                           | <p><b>Incasso rata</b></p> <p>€ 10,00 cadauna</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                           | <p>Recupero spese per invio comunicazioni periodiche cartacee</p> <p>€ 0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                         |  |                                                                            |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |  | Recupero spese per invio comunicazioni periodiche on line                  | € 0,00                                                                                                                                                              |
|                                         |  | Invio comunicazioni (in forma cartacea)                                    | € 0,00 recupero spese invio quietanza<br>€ 0,00 cadauno sollecito di pagamento                                                                                      |
|                                         |  | Spesa a carico dell'accollante nel caso di accollo del mutuo               | € 0,00                                                                                                                                                              |
|                                         |  | <b>Commissione per modifiche contrattuali e liberazioni delle garanzie</b> | Massimo euro 20.000,00;                                                                                                                                             |
| PIANO DI AMMORTAMENTO                   |  | Tipo piano di ammortamento                                                 | Piano di ammortamento francese                                                                                                                                      |
|                                         |  | Tipologia di rata                                                          | Rata costante                                                                                                                                                       |
|                                         |  | Periodicità delle rate di ammortamento/preammortamento                     | Semestrale con scadenza il 30/06 e 31/12 di ogni anno                                                                                                               |
| ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO |  | Calcolo interessi ammortamento                                             | Commerciale (360 g.g)                                                                                                                                               |
|                                         |  | Calcolo interessi preammortamento                                          | Commerciale (360 g.g)                                                                                                                                               |
|                                         |  | Calcolo interessi di mora                                                  | <b><u>Finanziamento Bancario</u></b><br><br>- anno civile 365/365 (366 su bisestile)<br><br><b><u>Finanziamento Agevolato</u></b><br><br>- anno commerciale 360/360 |
|                                         |  | Periodicità invio rendiconto                                               | Annuale                                                                                                                                                             |
|                                         |  | Periodicità invio documento di sintesi                                     | Annuale                                                                                                                                                             |
|                                         |  |                                                                            |                                                                                                                                                                     |

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata semestrale per € 100.000,00 di capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*) | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 8,50%                        | 5                               | 12.483,01                                                  | 13.108,15                                               | 11.873,11                                                  |
| 8,50%                        | 10                              | 7.521,98                                                   | 6.877,89                                                | 8.195,23,00                                                |

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula, tenuto conto del tasso minimo.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)

### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo l'impresa deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

#### Adempimenti notarili

da regolarsi con il professionista incaricato

#### Regime fiscale

**Quota Banca:** i contratti di finanziamento bancari sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso).

Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti.

Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull'ammontare del mutuo a medio o lungo termine.

**Quota Agevolata:** I contratti di finanziamento agevolati, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A.".

### TEMPI DI EROGAZIONE

#### - Durata dell'istruttoria

**60 giorni**, compatibilmente con i tempi legati al tipo di investimento e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del mutuo.

#### Erogazione del finanziamento

**- Disponibilità dell'importo**

L'erogazione del Finanziamento è effettuata di norma a Stato Avanzamento Lavori in massimo di 4 soluzioni, compresa un'ultima a saldo, pari almeno al 10% dell'intero Finanziamento, sulla base di richieste inoltrate dal Soggetto Beneficiario al Ministero (Soggetto Gestore) per le valutazioni di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile.

Può essere prevista nel contratto di Finanziamento un'anticipazione sino al 20% dell'importo del finanziamento stesso; in questo caso la richiesta va inoltrata direttamente alla Banca Finanziatrice.

La Banca provvede alla erogazione entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Soggetto Gestore dell'esito positivo delle valutazioni, comunque una volta acquisiti i fondi di competenza CDP e solo dopo la positiva verifica, da parte della Banca stessa, della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal contratto di Finanziamento

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>DURATA DELLA DELBERA BANCARIA</b> |
|--------------------------------------|

**6 MESI**

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI</b> |
|----------------------------------------|

**Estinzione anticipata**

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca, in coincidenza della scadenza di una rata di rimborso ed in modo che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario:

per il Finanziamento Bancario:

la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche".

Il compenso onnicomprensivo sarà dovuto:

**- in misura percentuale massima**, sul capitale rimborsato anticipatamente, pari al 2,00%.

per il Finanziamento Agevolato:

gli importi reclamati dalla CDP, così come definiti al paragrafo "principali condizioni economiche, di seguito riassunti:

- se non sono trascorsi 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
  - in caso di estinzione totale, somma di:
    - 0,50% importo concesso e non erogato
    - (indennizzo):  $A \cdot B$  dove:
      - A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato
      - B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore
  - in caso di estinzione parziale:
    - indennizzo:  $A \cdot B$  dove:
      - A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente
      - B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore
- se sono trascorsi 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
  - in caso di estinzione totale:
    - indennizzo:  $A \cdot B$  dove:
      - A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato
      - B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore
  - in caso di estinzione parziale:
    - indennizzo:  $A \cdot B$  dove:
      - A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente
      - B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

30 giorni.

#### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Ufficio Reclami,

Via IV Novembre, 27 - 07100 SASSARI (SS), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro o Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il

sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca ([www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in sette Collegi:

**Milano** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

**Torino** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590. **Bologna** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e

Toscana, Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

**Roma** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero. Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

**Napoli** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350

**Bari** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria,

Puglia. Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510 **Palermo** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale

### **Conciliazione**

L'impresa, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

### **Risoluzione e Decadenza**

La Banca può, in alternativa alla pronuncia della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. risolvere il Contratto di Finanziamento ex art. 1456 (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dalla legge ed al verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti sottoindicati:

- a. Mancato pagamento: il mancato pagamento, anche solo parziale, alla scadenza prevista, di qualsiasi somma dovuta dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento protrattosi per oltre 12 mesi dalla rispettiva scadenza;
- b. Inadempimento: il Soggetto Beneficiario non abbia dato completo e tempestivo adempimento ad una o più delle obbligazioni o impegni previsti o derivanti dal Contratto di Finanziamento e/o dai relativi allegati;
- c. Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie: anche una sola delle dichiarazioni del Soggetto Beneficiario di cui al Contratto di Finanziamento si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o è stata ripetuta ovvero la posizione del Soggetto Beneficiario si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all'atto della stipula del Contratto di Finanziamento in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità economica, patrimoniale e finanziaria di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento;
- d. Revoca totale dell'agevolazione in tutti i casi, tra cui quelli previsti all'art. 16, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e f) del D.M. 1192 del 08.01.2016
- e. Esito negativo della Valutazione: il Banca abbia comunicato che una nuova Valutazione del Soggetto Beneficiario, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione effettuata dalla Banca, ha avuto esito negativo;
- f. Insolvenza del Soggetto Beneficiario
- g. il Soggetto Beneficiario subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- h. concessione di provvedimenti cautelari o azioni esecutive a carico del Soggetto Beneficiario;
- i. il Soggetto Beneficiario proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- j. Modificazioni patrimoniali: il patrimonio dichiarato ai fini della concessione del Finanziamento diminuisca sostanzialmente in forza di atti dispositivi compiuti dal Soggetto Beneficiario o dall'eventuale Garante, o dai loro aventi causa, intendendosi espressamente rientrante fra gli atti dispositivi la costituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e seguenti del codice civile ed equiparata la stipulazione di uno o più finanziamenti destinati a uno specifico affare, accompagnata da identificazione dei beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 2447 decies del codice civile;
- k. Operazioni societarie, acquisizioni, cessioni e investimenti: il Soggetto Beneficiario realizzi o partecipi ad operazioni di fusione o scissione o qualsiasi tipo di ristrutturazione aziendale o effettui operazioni straordinarie sul proprio capitale o sia soggetto a modifiche del proprio assetto aziendale o della propria compagine sociale che, a giudizio del Banca, comportino una diminuzione del patrimonio dichiarato ai fini della concessione del Finanziamento o della sua capacità di rimborsare il finanziamento, ferme restando le previsioni della Normativa;
- l. Atto di riconoscimento di debito e quietanza e atto di utilizzo a saldo e quietanza finale: il Soggetto Beneficiario rifiuti di sottoscrivere detti atti nelle forme e termini stabiliti dalla Banca;
- m. Mancato pagamento dei tributi: il Soggetto Beneficiario non paghi, integralmente o parzialmente, qualunque Tassa da esso dovuta;
- n. cross default

Il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui alla lettera d) "revoca delle agevolazioni" darà necessariamente luogo alla risoluzione del Contratto di Finanziamento ed all'obbligo di restituzione dei benefici di cui l'impresa ha goduto nella misura e fatte salve le previsioni del decreto di revoca adottato dal Ministero per ogni singolo progetto oggetto di revoca.

Nei casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine sono altresì dovuti gli indennizzi contrattualmente previsti. Al verificarsi di un Evento Rilevante la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Banca Finanziatrice comunicherà al Cliente mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata l'intenzione di avvalersi della

clausola risolutiva. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

## LEGENDA

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accollo</b>                                           | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ammortamento</b>                                      | Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Banca Finanziatrice</b>                               | È la Banca che, a seguito dell'adesione a specifica Convenzione, svolge la valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario e, in caso di relativo esito positivo, concede il finanziamento bancario e svolge le attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CDP</b>                                               | Cassa Depositi e Prestiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Commissione per estinzione anticipata</b>             | È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali.<br>L'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Convenzione</b>                                       | È l'atto stipulato tra il Ministero del Turismo, l'ABI e la CDP per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell'ambito degli incentivi alle imprese operanti nel settore del turismo ex articolo 3, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto del Ministro del Turismo del 28 dicembre 2021, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze |
| <b>Covenant commerciali</b>                              | I "covenant commerciali" sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente.<br>La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Finanziamento Agevolato</b>                           | È il finanziamento concesso dalla CDP all'Impresa per il Progetto di cui alla Domanda di Agevolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Finanziamento Bancario</b>                            | È il finanziamento di durata pari al finanziamento agevolato concesso a condizioni di mercato dalla Banca all'Impresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fondo di Garanzia</b>                                 | Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Franchigia</b>                                        | È il periodo, espresso in mesi dalla stipula, durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore dell'indice di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fondo Crescita Sostenibile (FCS)</b>                  | È il "Fondo per la crescita sostenibile" di cui all'articolo 23 del Decreto-legge 83/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (FRI)</b> | È il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1 comma 354-361 della Legge n. 311/2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MCC</b>                                               | Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Istruttoria</b>                                       | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mutuo chirografario</b>                               | La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore (chirografo) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normativa applicabile</b>            | Indica, collettivamente, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> <li>D.M. 14 settembre 2023 – Disciplina per la concessione di contributi e finanziamenti agevolati a valere sul FRI, in favore di progetti di R&amp;S e innovazione realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno</li> <li>D.D. 7 maggio 2024 – “Specializzazione intelligente. Termini e modalità di presentazione delle domande”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indice di riferimento</b>            | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indice “Tasso di Riferimento”</b>    | tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione di cui all'articolo 8, comma 6, del Decreto 24 luglio 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Piano di ammortamento</b>            | piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Piano di ammortamento “francese”</b> | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Preammortamento</b>                  | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Provvista</b>                        | Risorse finanziaria messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Quota capitale</b>                   | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quota interessi</b>                  | Quota della rata costituita dagli interessi maturati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rata</b>                             | Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente.<br>La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato);</li> <li>- una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rata Costante</b>                    | La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Regime fiscale</b>                   | Quota Banca: i contratti di finanziamento bancari sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso).<br>Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti.<br>Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull'ammontare del mutuo a medio o lungo termine.<br><br>Quota Agevolata: I contratti di finanziamento agevolati, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A.". |
| <b>Rimborso in un'unica soluzione</b>   | L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite da soli interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Soggetto Beneficiario</b>            | È il soggetto che, in qualità di singolo proponente o co-proponente in caso di progetti congiunti, presenta domanda di agevolazione e richiede la concessione di un Finanziamento bancario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Soggetto Gestore</b>                 | Raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A. a cui il Ministero ha affidato gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria dei programmi, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Soggetto Proponente</b>              | È il soggetto che, in caso di progetti congiunti, svolge per conto dei singoli soggetti beneficiari il ruolo di unico interlocutore con il Ministero e, in particolare, presenta la domanda per l'accesso alle agevolazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sollecito di pagamento rata</b>           | Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Spread</b>                                | Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>  | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L'imposta sostitutiva è ricompresa nel calcolo del TAEG.<br>Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tasso di interesse di preammortamento</b> | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tasso di interesse nominale annuo</b>     | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tasso di mora</b>                         | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>  | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
| <b>Tasso fisso</b>                           | Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tasso indicizzato</b>                     | Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tasso minimo</b>                          | Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Prodotto offerto fuori sede**

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica

(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data \_\_\_\_\_

Firma per avvenuta ricezione

\_\_\_\_\_